

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/663/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina sulla partecipazione di tali Stati alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina** 1
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 2
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulla partecipazione della Repubblica d'Islanda alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 5
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 8
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Lituania sulla partecipazione della Repubblica di Lituania alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 11
- Accordo tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale, sulla partecipazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 14
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Lettonia sulla partecipazione della Repubblica di Lettonia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 17
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Ungheria sulla partecipazione della Repubblica d'Ungheria alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 20
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Romania sulla partecipazione della Repubblica di Romania alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)** 23

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)	26
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Slovenia sulla partecipazione della Repubblica di Slovenia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)	29
Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione del Regno di Norvegia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)	32
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)	35
Accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione dell'Ucraina alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)	38
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)	41
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica slovacca sulla partecipazione della Repubblica slovacca alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH) ...	44

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/663/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

relativa alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina sulla partecipazione di tali Stati alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 3, di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi all'EUPM sono oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002 che autorizzava la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato con la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina accordi sulla loro partecipazione all'EUPM.
- (4) Tali accordi dovrebbero essere approvati,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome dell'Unione europea gli accordi tra l'Unione europea e la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca,

l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina sulla partecipazione di tali Stati alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

La Repubblica di Cipro aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2

Personale distaccato presso l'EUPM

1. La Repubblica di Cipro contribuisce all'EUPM distaccando quattro funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

2. La Repubblica di Cipro garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Cipro informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Cipro. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Cipro sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Cipro si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. La Repubblica di Cipro è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Cipro è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Cipro all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Cipro esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Cipro ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Cipro per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Cipro, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Cipro adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Cipro contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Cipro contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Cipro sui contributi della Repubblica di Cipro ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
 - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
 - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
 - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. La Repubblica di Cipro comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Cipro ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Cipro all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per la
la Repubblica di Cipro

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulla partecipazione della Repubblica d'Islanda alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Contesto**

La Repubblica d'Islanda aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2**Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica d'Islanda contribuisce all'EUPM distaccando due funzionari di polizia e un membro del personale civile internazionale. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica d'Islanda garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica d'Islanda informa a tempo debito l'EUPM e il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica d'Islanda. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica d'Islanda sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica d'Islanda si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. La Repubblica d'Islanda è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica d'Islanda è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica d'Islanda all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica d'Islanda esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica d'Islanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica d'Islanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica d'Islanda, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica d'Islanda adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica d'Islanda contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica d'Islanda contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica d'Islanda sui contributi della Repubblica d'Islanda ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. La Repubblica d'Islanda comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica d'Islanda ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica d'Islanda all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
la Repubblica d'Islanda

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA CECA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

La Repubblica ceca aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2

Personale distaccato presso l'EUPM

1. La Repubblica ceca contribuisce all'EUPM distaccando sei funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica ceca garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica ceca informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica ceca. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica ceca sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica ceca si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. La Repubblica ceca è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica ceca è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica ceca all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica ceca esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica ceca ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica ceca per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica ceca, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica ceca adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica ceca contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica ceca contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica ceca sui contributi della Repubblica ceca ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
 - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
 - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
 - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. La Repubblica ceca comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica ceca ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica ceca all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
la Repubblica ceca

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Lituania sulla partecipazione della Repubblica di Lituania alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI LITUANIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Contesto**

La Repubblica di Lituania aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2**Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica di Lituania contribuisce all'EUPM distaccando due funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Lituania garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Lituania informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Lituania. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Lituania sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Lituania si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. La Repubblica di Lituania è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Lituania è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Lituania all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Lituania esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica di Lituania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Lituania per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Lituania, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Lituania adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Lituania contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Lituania contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Lituania sui contributi della Repubblica di Lituania ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. La Repubblica di Lituania comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Lituania ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Lituania all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per la
la Repubblica di Lituania

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale, sulla partecipazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, RAPPRESENTATO DAL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ESTERI FEDERALE SVIZZERO,

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2

Personale distaccato presso l'EUPM

1. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, contribuisce all'EUPM distaccando quattro funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dal governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dal governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (¹).

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sui contributi del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
 - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
 - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
 - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

(¹) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
il governo della Confederazione
svizzera, rappresentato dal diparti-
mento degli affari esteri federale

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Lettonia sulla partecipazione della Repubblica di Lettonia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI LETTONIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Contesto**

La Repubblica di Lettonia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2**Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica di Lettonia contribuisce all'EUPM distaccando quattro funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Lettonia garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Lettonia informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Lettonia. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Lettonia sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Lettonia si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. La Repubblica di Lettonia è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Lettonia è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Lettonia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Lettonia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica di Lettonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Lettonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Lettonia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Lettonia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Lettonia contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Lettonia contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Lettonia sui contributi della Repubblica di Lettonia ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. La Repubblica di Lettonia comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Lettonia ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Lettonia all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per la
la Repubblica di Lettonia

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica d'Ungheria sulla partecipazione della Repubblica d'Ungheria alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'UNGHERIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto**

La Repubblica d'Ungheria aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

*Articolo 2***Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica d'Ungheria contribuisce all'EUPM distaccando cinque funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica d'Ungheria garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica d'Ungheria informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica d'Ungheria. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica d'Ungheria sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica d'Ungheria si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. La Repubblica d'Ungheria è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica d'Ungheria è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica d'Ungheria all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica d'Ungheria esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica d'Ungheria ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica d'Ungheria per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica d'Ungheria, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica d'Ungheria adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica d'Ungheria contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica d'Ungheria contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica d'Ungheria sui contributi della Repubblica d'Ungheria ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
 - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
 - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
 - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. La Repubblica d'Ungheria comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica d'Ungheria ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica d'Ungheria all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per la
la Repubblica d'Ungheria

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Romania sulla partecipazione della Repubblica di Romania alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ROMANIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Contesto**

La Repubblica di Romania aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2**Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica di Romania contribuisce all'EUPM distaccando sei funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Romania garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Romania informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Romania. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Romania sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Romania si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. La Repubblica di Romania è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Romania è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Romania all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Romania esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica di Romania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Romania per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Romania, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Romania adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Romania contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Romania contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Romania sui contributi della Repubblica di Romania ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. La Repubblica di Romania comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Romania ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Romania all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per la
la Repubblica di Romania

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ESTONIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto**

La Repubblica di Estonia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

*Articolo 2***Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica di Estonia contribuisce all'EUPM distaccando due funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

2. La Repubblica di Estonia garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Estonia informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Estonia. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Estonia sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

Articolo 3

Status del personale distaccato presso l'EUPM

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Estonia si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. La Repubblica di Estonia è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Estonia è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

Articolo 4

Catena di comando

1. Il contributo della Repubblica di Estonia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Estonia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Estonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Estonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Estonia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

Articolo 5

Informazioni classificate

La Repubblica di Estonia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 6

Contributi ai costi operativi

1. La Repubblica di Estonia contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Estonia contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Estonia sui contributi della Repubblica di Estonia ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
 - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
 - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
 - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. La Repubblica di Estonia comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Estonia ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Estonia all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per la
la Repubblica di Estonia

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Slovenia sulla partecipazione della Repubblica di Slovenia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Contesto**

La Repubblica di Slovenia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2**Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica di Slovenia contribuisce all'EUPM distaccando quattro funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Slovenia garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Slovenia informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Slovenia. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Slovenia sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Slovenia si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. La Repubblica di Slovenia è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Slovenia è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Slovenia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Slovenia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica di Slovenia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Slovenia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Slovenia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Slovenia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Slovenia contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Slovenia contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Slovenia sui contributi della Repubblica di Slovenia ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. La Repubblica di Slovenia comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Slovenia ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Slovenia all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per la
la Repubblica di Slovenia

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione del Regno di Norvegia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto**

Il Regno di Norvegia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

*Articolo 2***Personale distaccato presso l'EUPM**

1. Il Regno di Norvegia contribuisce all'EUPM distaccando sei funzionari di polizia e due membri del personale civile internazionale. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. Il Regno di Norvegia garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. Il Regno di Norvegia informa a tempo debito l'EUPM e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Regno di Norvegia. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. Il Regno di Norvegia sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

Articolo 3

Status del personale distaccato presso l'EUPM

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dal Regno di Norvegia si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. Il Regno di Norvegia è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. Il Regno di Norvegia è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

Articolo 4

Catena di comando

1. Il contributo del Regno di Norvegia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dal Regno di Norvegia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. Il Regno di Norvegia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Regno di Norvegia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione del Regno di Norvegia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

Articolo 5

Informazioni classificate

Il Regno di Norvegia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 6

Contributi ai costi operativi

1. Il Regno di Norvegia contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. Il Regno di Norvegia contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi del Regno di Norvegia sui contributi del Regno di Norvegia ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
 - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
 - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
 - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. Il Regno di Norvegia comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi del Regno di Norvegia ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo del Regno di Norvegia all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
il Regno di Norvegia

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto**

La Repubblica di Turchia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

*Articolo 2***Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica di Turchia contribuisce all'EUPM distaccando sei funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Turchia garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Turchia informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Turchia. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Turchia sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Turchia si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. La Repubblica di Turchia è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Turchia è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Turchia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Turchia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Turchia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Turchia contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Turchia contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Turchia sui contributi della Repubblica di Turchia ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. La Repubblica di Turchia comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Turchia ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Turchia all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
la Repubblica di Turchia

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione dell'Ucraina alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)

L'Unione europea

da una parte, e

L'UCRAINA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

L'Ucraina aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2

Personale distaccato presso l'EUPM

1. L'Ucraina contribuisce all'EUPM distaccando cinque funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. L'Ucraina garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. L'Ucraina informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità dell'Ucraina. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. L'Ucraina sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

Articolo 3

Status del personale distaccato presso l'EUPM

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dall'Ucraina si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. L'Ucraina è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. L'Ucraina è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

Articolo 4

Catena di comando

1. Il contributo dell'Ucraina all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dall'Ucraina esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. L'Ucraina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dall'Ucraina per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione dell'Ucraina, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

Articolo 5

Informazioni classificate

L'Ucraina adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 6

Contributi ai costi operativi

1. L'Ucraina contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. L'Ucraina contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi dell'Ucraina sui contributi dell'Ucraina ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. L'Ucraina comunica formalmente all'EUPM e al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi dell'Ucraina ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo dell'Ucraina all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
l'Ucraina

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Contesto**

La Repubblica di Bulgaria aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2**Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica di Bulgaria contribuisce all'EUPM distaccando tre funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Bulgaria garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica di Bulgaria informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Bulgaria. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica di Bulgaria sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica di Bulgaria si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.

2. La Repubblica di Bulgaria è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica di Bulgaria è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.

4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica di Bulgaria all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Bulgaria esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.

2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica di Bulgaria ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.

6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Bulgaria per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Bulgaria, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Bulgaria adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica di Bulgaria contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica di Bulgaria contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.

2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Bulgaria sui contributi della Repubblica di Bulgaria ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:

- a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
- b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
- c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.

3. La Repubblica di Bulgaria comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica di Bulgaria ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Bulgaria all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2003, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
la Repubblica di Bulgaria

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica slovacca sulla partecipazione della Repubblica slovacca alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA SLOVACCA

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO

- della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
- dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) ⁽¹⁾ in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
- dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾, incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto**

La Repubblica slovacca aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

*Articolo 2***Personale distaccato presso l'EUPM**

1. La Repubblica slovacca contribuisce all'EUPM distaccando quattro funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

2. La Repubblica slovacca garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.

3. La Repubblica slovacca informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.

4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica slovacca. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.

5. La Repubblica slovacca sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

*Articolo 3***Status del personale distaccato presso l'EUPM**

1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica slovacca si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1° gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. La Repubblica slovacca è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica slovacca è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Il contributo della Repubblica slovacca all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica slovacca esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica slovacca ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica slovacca per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Repubblica slovacca, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica slovacca adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 6***Contributi ai costi operativi**

1. La Repubblica slovacca contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica slovacca contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica slovacca sui contributi della Repubblica slovacca ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
 - a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
 - b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
 - c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. La Repubblica slovacca comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1° novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

4. I contributi della Repubblica slovacca ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica slovacca all'EUPM.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 2003, in lingua inglese in quattro copie.

Per
l'Unione europea

Per
la Repubblica slovacca
